COMUNE DI MAZZÈ

PROVINCIA DI TORINO

REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DELLA CENTRALE UNICA DI COMMITTENZA

Approvato con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____

INDICE

Art. 1 - Oggetto del regolamento.

Art. 2 - Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.

Art. 3 - Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

Art. 4 - Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti.

Art. 5 - Acquisizione sotto soglia comunitaria di beni e servizi.

Art. 6 - Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.

Art. 7 - Dotazione del personale.

Art. 8 - Strumenti di comunicazione fra i contraenti.

Art. 9 - Recesso.

Art. 10 - Controversie e contenziosi.

Art. 11 - Norme di rinvio.

Art. 12 - Disposizioni finali e transitorie.

***

Art. 1
Oggetto del regolamento

1. Con precedente atto amministrativo è stata istituita la Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) prevista dall'art. 33, comma 3-bis, del D.lgs 12.04.2006, n. 163.

2. Le modalità di funzionamento della C.U.C. sono disciplinate dai successivi articoli del presente regolamento che traggono origine dall'accordo funzionale intercomunale promosso dai comuni di Mazzè, Rondissone, Verolengo e Villareggia, ai sensi di quanto stabilito dagli stessi all'interno delle rispettive delibere di Consiglio Comunale relative all'approvazione della suddetta Centrale ed esecutive ai sensi di legge.

Art. 2
Ambito di competenza e funzioni della C.U.C.

1. La C.U.C. cura la gestione delle procedure di gara per conto dei singoli Comuni aderenti riguardanti l'affidamento di lavori, servizi e forniture soggette alla disciplina del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., comprese le acquisizioni in economia mediante procedura di cottimo fiduciario che prevedano l'indizione di una gara anche informale.

2. La competenza della C.U.C. è esclusa nei casi di acquisizioni di lavori, servizi e forniture mediante amministrazione diretta e mediante affidamento diretto nelle ipotesi consentite dalla legge, quali quelle previste all'art. 125, commi 8, ultimo periodo, e 11, ultimo periodo, del D.lgs n. 163/2006, la cui competenza rimane, pertanto, in capo a ciascun Comune aderente.

3. La C.U.C. è diretta dal Responsabile Tecnico della stessa che sarà nominato dal Sindaco del comune capofila sentiti i Sindaci dei comuni facenti parte del predetto accordo funzionale intercomunale, Responsabile che, nel merito, collabora con il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) di cui all'art. 10 del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. - individuato da ciascun Comune aderente e per il singolo procedimento, ai sensi del successivo art. 4, comma 1, lett. a) -, e si avvale delle risorse umane degli stessi comuni nell'ambito dei quali potranno essere individuati eventuali altri Responsabili del Procedimento, ai sensi dell'art. 5 della L. n. 241/1990 e s.m.i. I mezzi e le attrezzature necessarie al funzionamento della C.U.C. sono messi a disposizione dai Comuni facenti parte della stessa.

4. La stessa C.U.C., con spese a carico del bilancio dei comuni componenti e previa decisione degli enti stessi, potrà avvalersi di figure od organismi esterni di elevata professionalità per l'assolvimento di specifiche quanto complesse attività di sua competenza.

5. La C.U.C., per il tramite del Responsabile Tecnico di cui al precedente comma 3, svolge le seguenti funzioni:

a) collabora con ogni Comune aderente ai fini di una corretta individuazione degli atti preliminari riferiti ai vari lavori, servizi e forniture che saranno oggetto di aggiudicazione, a garanzia di una piena rispondenza degli stessi con le norme vigenti in materia e con le esigenze degli Enti interessati;
b) definisce, in collaborazione con l'Ente aderente, il criterio di aggiudicazione ed eventuali atti aggiuntivi relativamente alla determinazione a contrarre che sarà assunta dell'Ente interessato;
c) redige e approva gli atti di gara, ivi inclusi il bando, il disciplinare e la lettera di invito;
d) conduce sia le fasi preliminari (obblighi di pubblicità) che le procedure di affidamento lavori, servizi e forniture secondo quanto indicato dall'art. 11 del D.Lgs n. 163/2006, con assunzione delle relative determinazioni di aggiudicazione provvisoria e definitiva;
e) effettua la verifica del possesso dei requisiti di cui all'art. 6 bis del D.Lgs n.163/2006 mentre restano di competenza dell'Ente interessato le comunicazioni e le informazioni sugli esiti di gara, ai sensi di quanto previsto dagli artt. 79 e 79-bis del D.lgs n. 163/2006 nonché le comunicazioni all'Osservatorio dei Contratti Pubblici ai sensi dell'art. 7 dello stesso D.Lgs;
f) nomina la commissione giudicatrice nelle procedure di gara che prevedano quale metodo di aggiudicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa nel rispetto di quanto previsto dall'art. 84 del D.Lgs n. 163/2006, che sarà presieduta dal Direttore Tecnico di cui al precedente comma 3 od eventuale suo delegato; in tutti gli altri casi, l'aggiudicazione si terrà alla presenza dello stesso Direttore Tecnico o dell'eventuale suo delegato, in qualità di Presidente , del Responsabile del Procedimento del comune interessato dalla procedura di affidamento , di un Responsabile del Servizio competente, in forza ad altro comune facente parte dell'accordo funzionale intercomunale cogniti ed idonei allo scopo, in qualità di membri, e di un dipendente del comune interessato designato dal Direttore Tecnico che provvederà alla redazione del verbale di gara;
g) gestisce gli eventuali contenziosi conseguenti alla procedura di affidamento, fornendo anche gli elementi tecnico-giuridici per la difesa in giudizio;
h) collabora con l'Ente aderente ai fini della stipula del contratto;
i) eventualmente promuove ed organizza seminari e gruppi di lavoro per il personale dipendente dei Comuni aderenti finalizzati al miglioramento delle competenze riguardanti la gestione degli appalti e lo sviluppo di collaborazioni tra Comuni;
j) cura, anche di propria iniziativa, gli adempimenti di cui agli artt. 1, c.2, 5 e 6, c.2, lett. a) del DPCM 30/06/2011

Art. 3
Regole di organizzazione e funzionamento della C.U.C.

1. La sede operativa della C.U.C., nelle more di definire la convenzione di cui al successivo comma 2 dell'art. 12, è ubicata nella sede del Comune di Verolengo, sita in Verolengo, Via Rimembranza n. 4, ove si provvederà alla ricezione ed alla protocollazione di tutti gli atti di gara in apposito e specifico registro. Eventuali particolari attività potranno essere svolte anche presso le sedi dei Comuni aderenti, previa intesa con gli stessi.

2. I Comuni aderenti, per il tramite del rispettivo R.U.P., trasmettono alla C.U.C. tutta la documentazione necessaria per l'avvio della procedura di scelta del contraente. In particolare, devono essere trasmessi la determinazione a contrarre , la delibera di approvazione del progetto esecutivo (ovvero di altro studio/progetto atto a consentire lo svolgimento della procedura di affidamento), i documenti tecnico-progettuali, il Capitolato, il Piano di Sicurezza e di Coordinamento o il Documento Unico della Valutazione dei Rischi e delle Interferenze, il provvedimento di validazione ex art. 55 del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

3. All'interno della determinazione a contrarre dovranno essere indicate, tra le altre , anche le seguenti informazioni:
- la nomina del Responsabile Unico del Procedimento;

- l’individuazione del piano e/o programma da cui risulta l’opera, il servizio e la fornitura da affidare e la relativa copertura finanziaria;
- Il Codice Unico di Progetto (C.U.P.) ed il Codice Identificativo gara (C.I.G.)
- l’indicazione dei tempi entro cui la procedura deve essere eseguita, anche in relazione a comprovate esigenza di speditezza derivanti dalla fruizione di finanziamenti;
- il sistema di individuazione dei soggetti offerenti;
- i criteri di selezione degli operatori economici e delle offerte;
- l’individuazione, nel caso di gara con utilizzo dell’offerta economicamente più vantaggiosa, dei criteri di valutazione ripartiti in sub criteri, con i relativi punteggi;
- l’ampiezza della funzione richiesta alla Centrale di Committenza, che può spaziare dalla semplice gestione operativa della gara, sulla base degli atti predisposti dall’ente aderente e delle decisioni del seggio di gara, alla completa gestione amministrativa ed operativa del sub-procedimento di gara, mediante espresso mandato alla Centrale di Committenza ad assumere ogni atto, provvedimento e decisione necessaria;
- gli allegati relativi al quadro economico ai documenti tecnico-progettuali utili all'appalto, al capitolato speciale d'appalto, al P.S.C. (Piano di Sicurezza e di coordinamento) o al D.U.V.R.I. (Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali), allo schema di contratto ed al regolamento dei contratti pubblici dell'ente aderente;

4. La C.U.C., ricevuta la documentazione di cui è sopra cenno, predispone il bando di gara e tutti gli atti preparatori, in maniera tale da garantire la conclusione del procedimento di aggiudicazione entro tempi conformi alle esigenze rappresentate dai Comuni aderenti.

5. La C.U.C. dispone l’aggiudicazione definitiva e consegna al Comune interessato tutti gli atti relativi alla procedura di gara dopo la stessa , al fine dei successivi adempimenti di competenza comunale e della sottoscrizione del relativo contratto.

6. Nelle procedure gestite dalla C.U.C. trovano applicazione le norme ed i regolamenti vigenti in materia di contratti pubblici ed, in particolare, le disposizioni del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i. e del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i.

7. Compete in ogni caso all’Ente aderente:
- adottare gli atti necessari alla Centrale di Committenza per lo svolgimento delle attribuzioni richieste;
- trasmettere i succitati Codici relativi all’intervento da affidare;
- procedere al versamento, a proprie spese, del contributo per l’Autorità di vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture;
- la presa d’atto , espressa con formale provvedimento , dell'aggiudicazione definitiva, dandone notizia alla Centrale di Committenza e procedere all'invio delle comunicazioni alle ditte partecipanti e della pubblicazione dell’avviso di aggiudicazione

Art. 4
Funzioni ed oneri di competenza dei Comuni aderenti

1. Nell’ambito dei procedimenti di competenza della C.U.C., i Comuni aderenti, ciascuno per il proprio ambito di competenza, esercitano le funzioni ed assumono gli oneri seguenti:

a) nomina del R.U.P., ex art. 10 del D.lgs n. 163/2006;
b) individuazione dei lavori, dei servizi e delle forniture da realizzare;
c) redazione ed approvazione dei progetti e dei capitolati e degli altri documenti connessi e relativi;
d) stipula del contratto;
e) cura degli adempimenti connessi con la corretta esecuzione dei lavori, servizi e forniture, nonché degli inerenti pagamenti sulla base dei relativi giustificativi di spesa;

f) monitoraggio dell'esecuzione del contratto, in specie per la redazione di eventuali varianti in corso d'opera, ritardi sui tempi di esecuzione della prestazione, richieste di maggiori compensi da parte delle imprese aggiudicatarie degli appalti, ecc.;
g) accollamento degli oneri derivanti dall'eventuale contenzioso di cui al precedente art. 2, comma 5, lett. i);
h) assunzione, nell'eventualità di una procedura di gara da aggiudicarsi con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, degli oneri economici riservati a eventuali esperti esterni interpellati a discrezione dalla C.U.C. nell'ambito della commissione giudicatrice. Tali oneri dovranno essere inseriti nei quadri economici di spesa dei singoli interventi e nei relativi provvedimenti di approvazione emanati dal Comune aderente;
i) sostenimento delle spese di pubblicazione degli avvisi di gara, nonché di tutte le altre spese da inserirsi anch'esse nei quadri economici dei vari lavori, servizi e forniture, ai sensi dell'art. 16 del D.P.R. n. 207/2010.

2. I Comuni aderenti possono avvalersi del supporto della C.U.C. al fine di esaminare eventuali proposte di varianti in corso d'esecuzione del contratto, in corso d'opera o progettuali in sede d'offerta.

3. Gli stessi Comuni possono delegare alla C.U.C. l'attività di verifica dei progetti di cui agli artt. 44 e seguenti del D.lgs n. 207/2010, con oneri a proprio carico e fermo restando che la validazione ex art. 55 dello stesso D.P.R. è di competenza del R.U.P. di cui al precedente comma 1, lett. a).

Art. 5
Acquisizioni sotto soglia comunitaria di beni e servizi

Ai sensi del combinato disposto degli art. 328 e 332 del D.P.R. n. 207/2010 e per le fattispecie previste dalla legge , la C.U.C. potrà ricorrere a MEPA esterno (incluso C.O.N.S.I.P.) ed a propri elenchi aperti di operatori economici, fatto salvo, ove dovuto, il ricorso alla stessa C.O.N.S.I.P.

Art. 6
Risorse finanziarie per il funzionamento della C.U.C.

1. Le risorse finanziarie necessarie per il funzionamento della C.U.C. sono a carico dei Comuni aderenti.
Per consentire l'avvio della C.U.C., sino al 31-12-2013, ogni singolo comune sarà tenuto esclusivamente al rimborso delle spese sostenute dalla C.U.C. e debitamente rendicontate.

2. Le somme che ogni singolo Comune aderente dovrà attribuire per il funzionamento della C.U.C. a far data dal 01-01-2014 dovranno essere individuate preventivamente nei quadri economici di progetto alla voce "Spese Generali". L'entità di tali somme sarà successivamente definita in percentuale sull'ammontare degli importi a base d'appalto dei vari lavori, servizi e forniture, suscettibile di adeguamento in funzione della situazione rendicontale di cui al successivo comma 3.

3. La C.U.C. redige un rendiconto per ciascun esercizio finanziario entro il 31 marzo dell'anno successivo da inviare ai Comuni aderenti. Eventuali avanzi di gestione saranno rimessi ai Comuni aderenti in proporzione all'importo dei lavori, servizi e forniture oggetto di gara.

Art. 7
Dotazione del personale

I singoli comuni assicurano la dotazione delle risorse umane alla C.U.C., regolamentando, nelle more di definire la convenzione di cui al successivo comma 2 dell'art. 12 e comunque non oltre il 31/12/2013, in caso di necessità e con atto separato interno, gli ulteriori aspetti economici connessi al funzionamento della struttura.

Art. 8
Strumenti di comunicazione fra i contraenti

I Comuni aderenti si riuniscono di norma annualmente al fine di analizzare le attività svolte dalla C.U.C.

Art. 9
Recesso

1. La centrale di Committenza non ha durata predeterminata ma rimarrà operativa e costituita sino a manifestazione di volontà diversa espressa formalmente da parte di uno o più Enti aderenti.

2. Il recesso del singolo Ente aderente è comunicato alla Centrale di Committenza con un preavviso di sessanta giorni, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, rimanendo salvi in ogni caso le procedure di gara già in corso ovvero affidate.

Art. 10
Controversie e contenziosi

1. Per eventuali controversie in merito all'interpretazione, esecuzione, validità o efficacia del presente regolamento, le parti si impegnano a esperire un tentativo di conciliazione in via amministrativa. Ove il tentativo non riuscisse, le controversie debbono essere devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice competente.

2. Eventuali contenziosi da parte di soggetti terzi sotto qualsiasi forma, quali ricorsi amministrativi o giudiziari, sono trattate direttamente dall'Ente aderente per il quale è stata espletata la procedura di gara, previa relazione scritta all'Ente stesso fornita dalla Centrale di Committenza se attinente alle attività di cui all'art. 2 del presente accordo. Gli eventuali conseguenti oneri economici sono a carico dell'Ente aderente che vi provvederà utilizzando le somme accantonate ai sensi dell'art. 12 D.P.R. 15 ottobre 2010, n. 207 e a tal fine inserite nel quadro economico.

Art. 11
Norme di rinvio

Per tutto quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio alle norme del D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., a quelle del D.P.R. n. 207/2010 e s.m.i, nonché alle norme vigenti in materia di contratti pubblici e di ordinamento degli Enti Locali.

Art. 12
Disposizioni finali e transitorie

1. Il funzionamento della C.U.C. secondo la disciplina prevista dal presente regolamento rimarrà in vigore fintanto che non si provvederà al formale scioglimento dell'accordo funzionale intercomunale.

2. Prima del suddetto scioglimento l'accordo funzionale di che trattasi potrà essere trasformato, previa intesa tra gli Enti aderenti, in accordo convenzionale ex art. 30 del T.U. Enti Locali, approvato con D.Lgs n. 267/2000, anche attraverso la costituzione di uffici comuni, che operano con personale distaccato dagli Enti partecipanti, ai quali affidare l'esercizio delle funzioni della C.U.C. in luogo degli Enti partecipanti all'accordo, ovvero attraverso la delega di funzioni da parte degli Enti partecipanti all'accordo a favore di uno di essi, che opera in luogo e per conto degli Enti deleganti, come previsto dallo stesso art. 30, comma 4.